

7

**Statuto
del Servizio Sport
della Città di Bellinzona (SSC)**

STATUTO DEL SERVIZIO SPORT DELLA CITTÀ DI BELLINZONA (SSC)

Art. 1 Ente comunale

1. Il Comune di Bellinzona istituisce un ente autonomo di diritto comunale, secondo i dispositivi degli artt. 193c e segg. della Legge organica comunale (LOC), denominato Servizio sport comunale (in seguito SSC).
2. Il SSC è un ente con propria personalità giuridica, indipendente dall'Amministrazione comunale, con sede a Bellinzona.
3. Il Comune di Bellinzona ne garantisce gli impegni.
4. Al SSC possono partecipare anche altri enti pubblici, secondo modalità da definire.

Art. 2 Scopo e compiti dell'Ente

1. Il SSC ha per scopo la gestione e la manutenzione ordinaria delle infrastrutture sportive comunali, la promozione della politica dello sport e la gestione dei rapporti con le società sportive.
2. Per definire i rapporti tra SSC e Comune di Bellinzona viene allestito un mandato di prestazione che può variare da 1 a 4 anni. Competente per la sua approvazione è il Consiglio comunale.

Art. 3 Mezzi finanziari

1. Per adempiere ai suoi compiti il SSC dispone:
 - del contributo globale che il Comune gli mette a disposizione nell'ambito del mandato di prestazione approvato dal Consiglio comunale;
 - dei mezzi che lo stesso SSC è in grado di ricavare dalla sua attività.
2. Entro il 30 settembre di ogni anno il SSC trasmette al Municipio il Preventivo per l'anno successivo.
3. Entro il 30 settembre dell'anno di scadenza del mandato di prestazione il SSC trasmette al Municipio il proprio fabbisogno finanziario per il periodo successivo, che, nell'ambito del medesimo mandato di prestazione, deve essere sottoposto per approvazione al Consiglio comunale entro il 31 dicembre.

Art. 4 Copertura del disavanzo o ripartizione dell'utile

1. Il contributo annuale garantito dal Municipio viene adeguato a consuntivo in caso di:
 - eventi eccezionali non previsti;
 - assegnazione di nuovi compiti non previsti;
 - modifiche legislative non previste;
 - livello di attività eccezionalmente basso.
2. Il SSC assume i disavanzi d'esercizio residui.
3. Eventuali eccedenze d'esercizio dovranno essere utilizzate per costituire un fondo di riserva volto alla copertura dei rischi e all'ottenimento di un equilibrio finanziario a medio termine.

Art. 5 Amministrazione dell'Ente

1. Il SSC è amministrato secondo criteri commerciali, con una contabilità propria. Il bilancio e la tenuta dei conti devono essere conformi al Codice svizzero delle obbligazioni (artt. 662-670 CO).
2. L'esercizio del SSC si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

3. Entro tre mesi il conto d'esercizio deve essere approvato dal Consiglio di amministrazione e sottoposto all'Ufficio di revisione.
4. Entro sei mesi il conto d'esercizio deve essere sottoposto al Consiglio comunale per il tramite del Municipio.

Art. 6 Vigilanza

1. I Servizi finanziari del Comune di Bellinzona sono preposti alla vigilanza del mandato, in particolare al controllo sulla gestione contabile e amministrativa del SSC. Su richiesta il SSC trasmette la relativa documentazione finanziaria così come ogni altro documento.
2. Nell'ambito della trasmissione dei dati di Consuntivo, il SSC deve trasmettere al Municipio – per il tramite dei Servizi finanziari comunali – il rapporto di revisione e il rapporto d'esercizio accompagnato dalla documentazione finanziaria necessaria, in particolare – oltre ai dettagli e all'evoluzione dei diversi centri costo – degli indicatori sull'offerta e sulla rispondenza dell'utenza.

Art. 7 Organi

Gli organi del SSC sono:

- Il consiglio direttivo
- La direzione
- L'ufficio di revisione

Art. 8 Il consiglio direttivo - Composizione

1. Il consiglio direttivo si compone di cinque membri designati dal Consiglio comunale, su proposta del Municipio.
2. I suoi membri restano in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili. Il mandato scade con il rinnovo dei poteri comunali.
3. Un Municipale, di norma il capo Dicastero Socialità, sanità e sport ne assume la presidenza.
4. Il consiglio direttivo nomina pure tra i suoi membri un vice presidente e un segretario.

Art. 9 Convocazioni e sedute

1. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, ogni qualvolta gli affari lo richiedono, ma in ogni caso almeno 4 volte all'anno.
2. Il consiglio direttivo deve pure essere convocato quando un amministratore o il direttore lo richiedono.
3. Il consiglio direttivo può validamente deliberare se sono presenti almeno 3 membri: esso decide a maggioranza dei presenti.
4. In caso di parità di voto decide il presidente.
5. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono consegnate in un verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 10 Compiti e attributi

1. Il consiglio direttivo sovrintende alla direzione del SSC ed esercita la vigilanza generale sugli affari dell'amministrazione.
2. Il consiglio direttivo, riservate le competenze decisionali degli organi comunali, esercita particolarmente le seguenti funzioni:
 - emana i regolamenti interni per l'organizzazione del SSC;
 - negozia e approva i contratti di prestazione con il Comune (e per esso il Municipio);
 - propone al Municipio la nomina del direttore e dei funzionari previsti dall'organico e ne definisce i compiti e le mansioni mediante un capitolato d'oneri;

- designa le persone che, con firma collettiva, vincolano il SSC verso terzi;
- allestisce i conti preventivi, il rapporto di gestione, i conti annuali e il bilancio all'intenzione del Municipio e del Consiglio comunale.

Art. 11 Dimissioni

Le dimissioni di un membro del consiglio direttivo devono essere presentate al Municipio, che deve accettarle e deve proporre al Consiglio comunale un sostituto.

Art. 12 La direzione – Competenze

1. La direzione gestisce gli affari correnti del SSC e provvede al suo sviluppo. Essa rappresenta il SSC e istruisce le pratiche di competenza del consiglio di amministrazione, formulando il suo preavviso.
2. La direzione esegue le decisioni degli organi superiori.

Art. 13 Il personale

1. Lo statuto del personale del SSC è quello previsto dal Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Bellinzona e delle sue aziende.
2. L'organo consultivo sulle questioni generali che riguardano i dipendenti e l'organizzazione del lavoro è la Commissione del personale.
3. Qualsiasi modifica inerente la base contrattuale del personale viene discussa con la Commissione del personale.

Art. 14 L'ufficio di revisione

La revisione dei conti viene affidata a un ufficio di revisione esterno indipendente.

Art. 15 Scioglimento

1. Il SSC può essere sciolto con preavviso di sei mesi dal Consiglio comunale.
2. La decisione deve essere ratificata dal Consiglio di Stato.
3. In caso di scioglimento il Comune subentra nelle attività del SSC e nei suoi obblighi contrattuali.

Art. 16 Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore con l'approvazione da parte dell'Autorità superiore.

Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 24 settembre 2012
Approvato dalla Sezione degli Enti locali in data 21 gennaio 2013
In vigore dal 21 gennaio 2013